



Allegato al verbale dell'assemblea straordinaria del 24 febbraio 2023

STATUTO

Associazione Insieme per - Organizzazione di volontariato (ODV)

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **Associazione Insieme per – ODV**, d'ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone e con durata illimitata. L'associazione è priva di personalità giuridica pertanto è ente non riconosciuto.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione si prefigge di perseguire le finalità e le attività sopracitate a favore di terzi e in via prioritaria ma non esclusiva, degli abitanti del Quartiere Nord di Pordenone e conseguentemente avrà una particolare attenzione nei confronti delle Comunità delle Parrocchie del Sacro Cuore e della B.V.M. Immacolata, collaborando all'occorrenza, per quanto opportuno e necessario, con i citati enti religiosi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e volontari o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Potrà inoltre raccogliere fondi, richiedere e accettare donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Il tutto secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di legge sul terzo settore.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento al numero degli associati (eccetto il numero minimo stabilito dalla Legge: non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato), alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici completi, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. E' esclusa l'ammissione di associati a termine.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'esito della deliberazione sarà comunicato all'interessato e qualora fosse negativo, dovranno esserne comunicati, entro 60 giorni dalla deliberazione stessa, i motivi. In tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, alla prima occasione utile.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; a tal fine possono prendere visione delle delibere degli organi associativi, dei libri sociali e dei bilanci;
- frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrendo alla loro realizzazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

E' esclusa la possibilità di riconoscere diritti o obblighi differenziati limitatamente ad alcuni associati.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il recesso va comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione e ha effetto dalla presa d'atto di quest'ultimo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario
- l'Organo di controllo (se scelto oppure se obbligatorio ricorrendone i presupposti).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 30 comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta e può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo di riunione, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea; tale comunicazione può avvenire tramite e-mail o altro mezzo informatico similare o per lettera (ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverlo in maniera informatica), al recapito fornito dal socio e risultante dal libro degli associati; copia può essere esposta presso la sede associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

E' di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto ;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare la trasformazione, fusione, scissione e lo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 – Organo di Amministrazione

Spetta all'assemblea la nomina dell'Organo di Amministrazione e relativi componenti, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).

L'Organo di Amministrazione, anche denominato Consiglio Direttivo nel quale si identifica, opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

L'Organo di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, tranne quelli che per legge sono specificatamente attribuiti a detto Organo.

Può inoltre nominare un Tesoriere incaricato del maneggio del denaro e dei servizi di cassa e banca in genere ed eventualmente incaricato alla tenuta della contabilità sociale se non affidata a terzi.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 13 (tredici), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo collegiale, composto da tre componenti, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 D.Lgs. 117/17).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non è stato nominato o non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 D.Lgs. 117/17), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti varie, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio annuale, che decorre dal primo gennaio di ogni anno, è predisposto dall'Organo di Amministrazione ed è sottoposto all'approvazione della Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione relaziona sulle attività diverse di cui all'art. 2, nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, nel caso di raggiungimento delle soglie, in termini di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate (superiori a 100 mila euro annui), previste dal Codice del Terzo Settore, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta formale al Segretario che provvederà a approntare la documentazione richiesta, nei tempi necessari e quindi a sottoporla ai richiedenti per la consultazione, in sua presenza.

ART. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e purché autorizzate dagli Organi a ciò preposti; e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale e comunque nei termini previsti dall'art 9 del citato D.Lgs. 117/17, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pordenone, 24 febbraio 2023

Il Segretario
Vanda Piccinin



Il Presidente
Angelo Gnan



allegato 1
Pordenone 23-03-2023
n° 699
liquidati 1
per imposta IPOT. 1